



## Parco delle Madonie

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 01 DEL 18 AGO. 2014

OGGETTO: Sentenza Tribunale di Termini Imerese – Sez. Lavoro - n. 326/2014 del 9/6/2014 in causa opposizione d.i. n. 20/13 del 21/3/2013 di: Bellina M., Farinella F., Librizzi V. / Ente Parco Madonie. Esame proposta del Direttore per eventuale appello.

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) – Tel. 0921.684011, fax 0921.680478

## IL PRESIDENTE

Insediato in data 30/07/2014 giusta giusta Ordinanza n. 393/2014 Registro Provv. Cautelari del Consiglio Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ricevuta via posta elettronica certificata in data 29/07/2014 prot. n.2354;

Vista la L.R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 1489/89 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

Visto lo Statuto-Regolamento dell'Ente;

Visto il Regolamento di organizzazione ex. art. 1 comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. Territorio ed Ambiente n. 102/GAB del 12/04/2005;

**VISTA** l'allegata proposta di determinazione formulata dal Direttore;

## DETERMINA

Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto;

Non approvare l'allegata proposta \_\_\_\_\_

Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



IL PRESIDENTE  
(dot. Angelo Pizzuto)



## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Sentenza Tribunale di Termini Imerese – Sez. Lavoro - n. 326/2014 del 9/6/2014 in causa opposizione d.i. n. 20/13 del 21/3/2013 di: Bellina M., Farinella F., Librizzi V. / Ente Parco Madonie. Esame proposta del Direttore per eventuale appello.

**VISTO** l'art. 18, comma 3 del Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie approvato con D.A. n. 102/Gab del 12/4/05 in base al quale “ al personale in servizio presso l'Ente Parco delle Madonie alla data di approvazione del presente regolamento, nonché in posizione di comando alla data di entrata in vigore del D.P. R. n. 11/1995 o che sia transitato nei ruoli dell'Ente ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e del 2° comma dell'art. 7 della L.R. n. 76 del 30 ottobre 1995 e ss. mm. ii. ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'Ente dalla data di approvazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel suddetto D.P.R. n. 11/95 e nei D.P.R. nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTE** le richieste tentativo di conciliazione, formulate dai sigg.: Bellina, Farinella L. e Librizzi V., a seguito delle precedenti reiterate richieste degli stessi in merito al diritto di avere riconosciuti ed applicati i benefici economici previsti nella suddetta disposizione ex art. 18 del Reg. di Organizzazione dell'Ente Parco Madonie, lamentando, altresì una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli altri parchi regionali, stante la notorietà dell'applicazione, da parte di questi ultimi, dell'art. 18 vigente nei loro rispettivi regolamenti - stante la conformità al Regolamento-tipo approvato dalla Giunta di Governo, con enorme disparità di trattamento tra dipendenti di enti sottoposti al medesimo controllo e vigilanza dell'A.R.T.A.;

**VISTA** la nota prot. n. 89790 del 9/12/2009 con cui l'A.R.T.A. invita l'Ente Parco ad attenersi scrupolosamente a quanto contenuto nel parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana Pos. II pro. N. 17329/219.11.2007 del 17/10/2007- in base al quale si ritiene l'illegittimità dell'art. 18, comma 3, del vigente regolamento di organizzazione per violazione della L.R. 10/20000 - e pertanto di adottare gli atti conformi a quanto contenuto nel citato parere con la conseguenza di non applicare la citata disposizione regolamentare;

**VISTO** che in data 21/10/2010 l'Ente Parco Madonie ha dovuto esperire infruttuosamente i tentativi di conciliazione nelle relative vertenze di lavoro ad istanza dei dipendenti di ruolo di questo Ente Parco e concernenti l'applicazione della norma *de qua*, nel persistente silenzio dell'Amministrazione di vigilanza, nonostante questo Ente avesse più volte rappresentato con note agli atti, il rischio di essere convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, con il rischio della soccombenza, stante la mancata applicazione della norma regolamentare malgrado l'attuale vigenza del predetto art.18 D.A. 102/Gab;

**VISTO** il decreto ingiuntivo n. 20/13 del 21/3/2013, emesso dal Tribunale civile di Termini Imerese sez. Lavoro e notificato in data 22/04/2013 con il quale è stato ingiunto

all'Ente Parco Madonie di pagare € 49.278,01 al Sig. Marcello Bellina con la qualifica di funzionario direttivo, € 48.164,58 alla sig. Venera Librizzi con la qualifica di funzionario direttivo, € 26.797,40 alla signora Lucia Farinella con la qualifica di istruttore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oneri previdenziali ed assistenziali *ex lege*, a far data dall'insorgenza del credito (ovvero dal 1 maggio 2005) e fino a quella dell'effettivo soddisfo, nonché le spese legali;

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco, con determinazione del Presidente n. 8 del 27/05/2013 ad oggetto "Opposizione decreto ingiuntivo n. 20/2013 del 21/03/2013 notificato il 22/04/2013 - Sigg. Bellina M., Farinella L. e Librizzi V", ritenuta la sussistenza di validi e giusti motivi per opporsi alle richieste, con ciò conformandosi al medesimo indirizzo espresso dall'A.R.T.A. con nota prot. n. 2008 del 24/5/2013, si costituiva in giudizio e con delibera d'urgenza del Presidente n.5 del 27/5/2013 affidava mandato *ad litem* all'Avv. Irene Di Matteo che in sede di opposizione al predetto decreto ingiuntivo chiedeva integrazione del contraddittorio chiamando in causa l'A.R.T.A., data la natura giuridica di ente pubblico a finanza derivata dell'Ente Parco Madonie;

**VISTA** la sentenza del Tribunale di Termini Imerese - Sez. Lavoro - n. 326/2014 del 9/6/2014 non cui si "*...rigetta l'opposizione presentata dall'Ente Parco Madonie avverso il d. i. n. 20/13 emesso il 21/3/2013 dal Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del Lavoro, in favore di Marcello Bellina, Venera Librizzi e Lucia Farinella*" e si "*condanna l'Ente Parco delle Madonie e l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia*" - rimasto contumace - "*a rifondere ai resistenti opposti le spese di lite, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Rizzo*", notificata uso appello in data 7/7/2014 ed allegata alla presente Determinazione sub "A";

**PRESO ATTO** del superiore dispositivo e delle motivazioni addotte a sostegno di quanto sopra ed in particolare che "*... l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente Parco Madonie non viola i decreti nn. 11/1995 e 9 e 10 del 2001 perchè essi non contengono una sorta di clausola di esclusività circa l'applicazione del regime giuridico ed economico previsto in sede contrattuale collettiva*" stabilendo che "*... il Regolamento debba prevedere anche il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente Parco emerge dall'art. 1, comma 3, L.R. 10/2000*" il quale prevede espressamente la possibilità di adeguamento anche in deroga al regolamento-tipo ivi previsto;

**CONSIDERATO** che lo stesso giudice ha rilevato che il predetto art.1, comma 3 della L.R. 10/2000 stabilendo che "*...il regolamento debba prevedere anche il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente Parco*" non ha fissato (come avrebbe dovuto se del caso) quei limiti che "*se violati, avrebbero comportato l'illegittimità del Regolamento e segnatamente dell'art. 18, comma 3*", assegnando quindi all'Ente una piena autonomia regolamentare;

**RILEVATO**, inoltre, che lo stesso Tribunale, pur condividendo la natura giuridica di atto amministrativo del Regolamento, pur eccepita dalla difesa dell'Ente, ha evidenziato che "*il Regolamento è soggetto a disapplicazione da parte del giudice laddove questi ravvisi nelle sue previsioni una violazione di disposizioni di legge inderogabili*";

VISTA la deliberazione d'urgenza del Commissario Straordinario n. 8 del 3/7/2014 di presa atto della predetta sentenza n. 326/2014 - provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.-, con riserva di deliberare l'eventuale proposizione dell'appello da parte di questo ente;

VISTA la propria nota prot. N.2200 del 16/07/2014 inviata all'Avv. Irene Di Matteo, relativa all'esame delle motivazioni della suddetta sentenza e ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'eventuale proposizione del giudizio di appello;

VISTA la nota del 25/07/2014, dell'Avv. Irene Di Matteo, acquisita al prot. n. 2348 del 28/07/2014, allegata alla presente *sub "B"*, con cui il predetto legale, nel sintetizzare le argomentazioni riportate dal Giudice del Lavoro nella citata sentenza, rappresenta che *"l'eventuale proposizione del giudizio di appello resta quindi ancorata ad una valutazione di carattere esclusivamente interpretativo della sopra richiamata normativa, e segnatamente in una sua applicazione di tipo estensivo ed analogico - assunta a fondamento della sentenza - ovvero ad una di tipo strettamente letterale ed esclusivo di contro ritenuta applicabile dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana..."*;

RITENUTO di condividere le motivazioni addotte dal Giudice del Lavoro nella sentenza n. 326/2014, più volte richiamata, nonché le valutazioni fornite dal legale dell'Ente con l'allegata nota sopra citata;

CONSIDERATO che la proposizione dell'appello esporrebbe inevitabilmente l'Ente Parco ad ulteriore aggravio di spese legali nell'ipotesi di sua ulteriore soccombenza;

**Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato  
Si sottopone all'approvazione del Presidente  
La seguente proposta di determinazione**

NON PROMUOVERE giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese - Sez. Lavoro - n. 326/2014 del 9/6/2014, allegata alla presente *sub "A"*;

IL DIRETTORE  
(dott. Salvatore Carollo)

*Per l'Ufficio Legale*  
Il Dirigente U.C. 1  
D.ssa Avv. Maria Ardillo

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo *on line* sul sito web dell'Ente [www.parcodellemadonie.it](http://www.parcodellemadonie.it) il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---